



10

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PADOVA

SEZIONE 1 Via Rezzonico 31 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv.



Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2018/2018** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **RAUDINO VALERIA**

Depositata Sentenza Numero: **1281/2018** in data : **24/08/2018**

Parti nel procedimento

Attore Principale



STEFANO

Difeso da:

ENRICA

ENRICO



Convenuto Principale

DIGITAL SHOP DI GERMANO PASQUETTO

Difeso da:

MARIA



vedi P.Q.M. allegato



ASSISTENTE Giudiziaro
Autorella Gaiè d'Arco

Padova 24/08/2018

IL CANCELLIERE



Sent. 1281/2018
R.G. 2018/2018
Rep. _____
Cron. 8767/2018

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott.ssa Valeria Raudino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2018/2018 R.G., promossa con atto di citazione iscritto
in data 29.03.2018

da

[REDACTED] **STEFANO**, con gli avv.ti Enrica [REDACTED] e Enrico [REDACTED]

- attore opponente -

contro

DIGITAL SHOP DI GERMANO PASQUETTO, con l'avv. Maria
[REDACTED]

- convenuto opposto -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni di parte attrice-opponente: Voglia l'On.le Giudice adito, ogni
contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente
opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le
ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. dichiarare quindi nullo e
di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perchè infondato, ingiusto ed



illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.

Conclusioni di parte convenuta-opposta: nel merito, in via principale, rigettarsi in toto le domande attoree; siccome infondate in fatto e in diritto e, all'esito, confermare il decreto ingiuntivo opposto; condannare l'opponente al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e art. 4 comma 1 della L. 162/14, da determinarsi anche in via equitativa, per aver rifiutato la richiesta di definire la vertenza con la convenzione di negoziazione assistita; nel merito in via subordinata, in ogni caso, accertata e dichiarata l'esistenza del credito di € 200,00 condannare Stefano al pagamento della predetta somma in favore di Digital Shop, oltre agli interessi convenzionali pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali dovuti dalle singole scadenze contrattuali al saldo, oltre agli onorari e alle spese per il recupero stragiudiziale del credito e per le ricerche anagrafiche determinati convenzionalmente in € 287,00 o nella diversa misura ritenuta dal giudice. Con vittoria di onorari e spese di lite.

per
ver

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice-opponente non può essere accolta non avendo trovato fondamento i motivi addotti come opposizione.

Stefano eccepiva nulla essere dovuto a Digital Shop di Germano Paschetto a titolo di penale per la mancata restituzione delle card relative ai contratti di abbonamento n. [redacted] e n. [redacted], oltre che per gli interessi, e le spese imputabili ai solleciti, per un totale, di cui al decreto ingiuntivo opposto, di € 502,62, oltre alle spese del procedimento monitorio per € 221,50, sostenendo aver restituito le tessere *brevi manu*,

**Cosa
sosteneva
l'ex
abbonato**



Si costituiva la ditta convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, l'attore opponente lamentava la circostanza dell'avvenuta restituzione *brevi manu* di tutte le cards relative ai contratti di abbonamento con Digital Shop, di cui quest'ultima dava conferma, in atti, eccetto che per le due relative ai contratti n. [redacted] e n. [redacted], con riferimento alle quali nessuna prova veniva fornita della resa.

L'istruttoria evidenziava aver l'opponente stipulato con la ditta opposta cinque diversi contratti di abbonamento, e ciò dal 2010 al 2013 (cfr. doc. ti in atti di parte opponente), con riferimento ai quali Digital Shop era a chiedere, per la prima volta, nel 2016 la restituzione delle tessere dei soli contratti, regolarmente disdettati, n. [redacted] del 16.04.2011 e n. [redacted] del 23.06.2012.

E, tuttavia, nonostante i riferiti buoni rapporti intercorsi tra le parti, tanto che alcuna ricevuta, di prassi, veniva rilasciata dall'opposta alla riconsegna delle *card*, nè diffide o richieste di pagamento inviate da quest'ultima all'opponente prima del 2016 (cfr. doc. 3 opponente), il sig. [redacted] non forniva prova dell'avvenuta restituzione di due tessere dei cinque abbonamenti attivati, così confermando la ricostruzione dei fatti fornita da Digital Shop con riferimento alla restituzione *brevi manu*, da parte dell'opponente, di sole tre schede (cfr. doc. 5 di parte opponente). L'opposta, peraltro, invitava il sig. [redacted] a definire stragiudizialmente la questione, così come anche la scrivente in sede di prima udienza, trovando un atteggiamento di totale chiusura.

Digital Shop di Germano Pasquetto ha, pertanto, provato la originaria pretesa

**Cosa
sosteneva
l'azienda**

**Il Giudice dà
ragione
all'azienda.**

**Il Giudice
sottolinea che
l'azienda ha
invitato l'ex
abbonato a
chiudere la
controversia
bonariamente
(l'azienda fa
questo
attraverso
l'invio di diffide
a mezzo posta)
ma l'ex
abbonato ha
rifiutato
sempre tali
inviti.**

avanzata nella richiesta di decreto ingiuntivo per l'ammontare di complessivi € 502,62 cui [redacted] Stefano è, per i motivi suesposti, tenuto al pagamento, unitamente alle spese di lite del presente giudizio liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando

- respinge la domanda proposta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da [redacted] Stefano;
- conferma l'opposto decreto ingiuntivo opposto n. 3257/17 ING., R.G., n. 6110/17, Cron. n. 10955/17 emesso dal Giudice di Pace di Padova in data 14.11.2017, oltre interessi di legge, oltre le spese del procedimento monitorio;
- condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Digital Shop di Germano Paschetto in persona del legale rappresentante *pro tempore* dei compensi di lite che si liquidano in complessivi € 284,50, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, 23 luglio 2018

Il Giudice di Pace

Dott.ssa VALERIA RAUDINO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 24 AGO 2018

IL CANCELLIERE
(ANNO 1912)

Il Giudice dà torto all'ex abbonato

Il Giudice conferma il provvedimento giudiziale a favore dell'azienda

Il Giudice condanna l'ex abbonato anche al pagamento delle spese giudiziali dell'azienda con conseguente ulteriore esborso che si aggiunge a quanto già dovuto all'azienda dall'ex abbonato.

